CAPITOLATO TECNICO

FORNITURA DI PRODOTTI E MATERIALI PER EMODIALISI PER L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
Numero gara 7702415

Art. 1 OBIETTIVO ED OGGETTO DELLA FORNITURA

L'obiettivo della presente gara è la fornitura per l'Ausl della Romagna di prodotti e materiali di consumo connessi ai trattamenti dei pazienti dializzati.

Art. 2 CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MATERIALI/PRODOTTI RICHIESTI - REQUISITI DI MINIMA E RELATIVI QUANTITATIVI

La gara è suddivisa in n. 19 lotti unici ed indivisibili. L'aggiudicazione della fornitura avviene per singolo lotto intero non frazionabile.
L'elenco, le caratteristiche tecniche dei materiali/prodotti ed i quantitativi sono descritti **nell'Allegato 2.A**, parte integrante e sostanziale del presente capitolato tecnico.
Le caratteristiche indicate nell'Allegato 2.A e nel presente capitolato sono da ritenersi requisiti di minima richiesti a pena di esclusione necessari ai fini del giudizio di idoneità tecnica come meglio indicato all'art. 16.2 del disciplinare di gara, che i prodotti devono obbligatoriamente possedere per ogni singola tipologia indicata ed essere conformi alla normativa vigente in materia di dispositivi medici, successivamente dettagliata.
La mancanza di una delle suddette caratteristiche di minima comporta l'esclusione dell'offerta per il lotto medesimo, per inidoneità dell'offerta per carenza dei requisiti minimi.

Le caratteristiche richieste sono indicative delle necessità aziendali e vanno intese e interpretate in coerenza al rispetto del divieto di cui all'art. 68 del D.Lgs 50/2016.
Qualora la descrizione di queste caratteristiche dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio od un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare taluni imprese o prodotti, detta indicazione deve intendersi integrata della menzione "o equivalente".
L'impresa concorrente che propone prodotti equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche è tenuto a segnalarlo con separata dichiarazione da allegare alla relativa scheda tecnica, rimanendo salva ed impregiudicata la facoltà di scelta dell'ente appaltante in coerenza con i criteri di aggiudicazione successivamente descritti. Il Concorrente deve provare che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti nelle specifiche tecniche.
Fatto salvo quanto sopra si intendono obbligatorie le seguenti caratteristiche di "minima" richieste a pena di esclusione nell'Allegato 2.A.

I prodotti offerti devono essere conformi, per quanto attiene alla produzione ed alla immissione in commercio, alle disposizioni legislative vigenti sia nazionali che comunitarie, nonché a tutte le disposizioni di legge che entreranno in vigore durante il periodo contrattuale. I confezionamenti, le etichette e i fogli illustrativi dei prodotti devono essere conformi ad ogni norma vigente o che entrerà in vigore nel periodo di validità del contratto.
Tutte le istruzioni e le indicazioni d'uso devono essere in lingua Italiana.
I dispositivi medici dovranno corrispondere ai requisiti prescritti dalle vigenti leggi e regolamenti in materia che, ad ogni effetto, vengono richiamati come facenti parte integrante delle condizioni generali di contratto.
I dispositivi medici offerti dovranno essere idonei all'uso, nonché essere conformi alle norme vigenti per quanto attiene l'autorizzazione alla produzione, all'importazione, all'immissione al commercio. I dispositivi medici devono essere contenuti in confezioni che garantiscano la buona conservazione, il facile immagazzinamento per sovrapposizione e riportare sulla confezione esterna la descrizione quali-quantitativa del contenuto. Il confezionamento, l'etichettatura, le istruzioni per l'uso e le schede tecniche dovranno essere in lingua italiana, tali da consentire la lettura di tutte le diciture previste dalla vigente normativa.

In particolare i prodotti offerti devono essere conformi alle seguenti normative:

- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in tema di "Norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", per quanto riguarda le implicazioni sulla gestione della sicurezza;

- D.Lgs. 46 del 24/02/97 recepimento direttiva CEE 93/42 e s.m.i. (allegare alla documentazione tecnica certificazione CE e dichiarazione di conformità CE di ciascun modello offerto) nonché agli aggiornamenti evolutivi e tecnologici. Le confezioni dei prodotti devono riportare tutto quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia (marcatura CE).

La Ditta deve, inoltre, essere disponibile a sostituire il materiale in prossimità della scadenza previo accordo.
Per i dispositivi medici sterili il metodo di sterilizzazione, conforme alla F.U. e alle normative vigenti in materia, dovrà far sì che il residuo dell'agente sterilizzante all'interno della busta rientri nei limiti previsti dalla normativa in vigore.
Il tipo di sterilizzazione utilizzato dovrà essere indicato sugli imballaggi primari del prodotto e dichiarato nella documentazione tecnica: tale metodica deve essere conforme alle norme previste dalla normativa nazionale ed europea.

QUANTITATIVI
I quantitativi indicati nell'allegato "2.A" per ciascun lotto, sono corrispondenti al presunto fabbisogno attuale di 36 mesi, sono indicativi e non impegnativi, essendo subordinati a circostanze non esattamente predeterminabili.
Pertanto, i quantitativi indicati per ciascun lotto non sono vincolanti e concorrono esclusivamente alla determinazione del valore complessivo dell'offerta per ciascun lotto per cui il fornitore dovrà somministrare solo le quantità che in effetti gli saranno richieste, corrispondenti al normale fabbisogno.
Si precisa che, per quanto riguarda il lotto 14 "Siringhe contenenti soluzione fisiologica sterile" il quantitativo indicato comprende anche il fabbisogno per le esigenze dei servizi domiciliari dei vari ambiti aziendali.

In corso di durata del contratto od alla scadenza del medesimo se per parte o per tutti i prodotti oggetto della gara saranno attive, o in corso di attivazione, convenzioni dell'Agenzia Regionale Intercent-ER o Consip, l' Azienda USL della Romagna utilizzerà tali convenzioni, con chiusura anticipata del contratto dal momento dell'attivazione della convenzione da parte dell'Agenzia Regionale Intercent-ER o Consip , senza che l'aggiudicatario abbia nulla a pretendere a titolo di risarcimento, trattandosi di recesso per giusta causa.

Il contratto sarà stipulato con la formula del contratto di somministrazione - ai sensi dell'art. 1559 del Codice Civile - costituito cioè da più prestazioni continuative in cui è indeterminata l'entità delle singole forniture che dovranno rispondere alle reali necessità delle Aziende.

Art.3 MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Luoghi e termini di consegna
La consegna di prodotti si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso - a titolo esemplificativo e non esaustivo - quella relativa alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall'Azienda USL negli ordini di fornitura. La merce deve essere consegnata tassativamente nei giorni feriali entro le ore di ricevimento del/dei magazzini indicati nell'ordine. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del fornitore, pertanto questi deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività.

La consegna dovrà avvenire entro il termine sotto indicato, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 5 "Inadempienze e penalità" e all'articolo 6 "Risoluzione del contratto".

La ditta si impegna tassativamente a garantire la consegna entro 10 giorni consecutivi e lavorativi a decorrere dalla data di ricezione delle richieste di consegna. Qualora non risultasse possibile provvedere alla consegna di tutta o parte della merce ordinata, il fornitore è tenuto a comunicare tale impossibilità entro 3 giorni dal ricevimento dell'ordine al Servizio richiedente.
In ogni caso, ove possibile, il fornitore dovrà provvedere alla consegna di un acconto (entro i 10 gg. previsti) sulla quantità complessiva, sufficiente a coprire il fabbisogno urgente della fornitura, provvedendo successivamente alla consegna del saldo.

Resta inteso che eventuali richieste urgenti, non coincidenti con scadenze pattuite, devono essere prontamente evase (max 2 giorni).

Il fornitore si impegna a fornire qualsiasi quantitativo nei tempi e nei modi previsti, anche se si trattasse di quantitativi minimi e non potrà fissare nessun importo minimo per l'evasione degli ordini.

La ditta aggiudicataria si impegna a comunicare formalmente al momento del ricevimento dell'ordine, l'eventuale motivata impossibilità di consegnare i prodotti entro i termini stabiliti .
Sono previsti, qualora l'Azienda lo ritenesse necessario, ricevimenti programmati (frazionamenti dell'ordine in più consegne).

La ditta aggiudicataria assume a proprio carico la responsabilità per una puntuale esecuzione della fornitura anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale, nonché durante il periodo estivo e durante i periodi delle festività programmate, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione della fornitura

La ditta per espressa deroga al disposto del 2° comma dell'art. 1510 c.c, rimane responsabile degli eventuali danni, deterioramenti, perimenti o ritardi nella consegna che la merce può subire durante il trasporto.
Eventuali sostituzioni o variazioni di codici dei prodotti rispetto a quelli ordinati devono essere sempre comunicati; i prodotti con i nuovi codici saranno inviati previa autorizzazione dell'AUSL della Romagna.

Confezionamento e conservazione dei prodotti
Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da prendere per la conservazione devono essere chiaramente leggibili, come pure la data di scadenza ed il numero del lotto.
Il confezionamento e l'etichettatura devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture previste dalla vigente normativa che devono figurare sia sui recipienti o confezionamenti primari, sia sull'imballaggio esterno.
La ditta aggiudicataria dovrà garantire l'osservanza delle norme di una corretta conservazione dei prodotti durante tutte le fasi di trasporto e fino al magazzino ricevente.
Qualora gli imballi del materiale consegnato non corrispondessero alle disposizioni normative, presentassero difetti, lacerazioni, o tracce di manomissione, la merce verrà rifiutata e le Ditte fornitrici dovranno provvedere alla immediata sostituzione della medesima.

Validità e scadenza dei prodotti
I materiali consegnati dovranno essere sempre di recente produzione ed avere un periodo di validità residuo di almeno 2/3 del totale.

Controlli sulle forniture
La ditta fornitrice dovrà accettare tutte le eventuali contestazioni sulla quantità, qualità e confezionamento anche a distanza di tempo dalla consegna, cioè al momento del loro effettivo utilizzo.
Eventuali eccedenze non autorizzate non vengono riconosciute e di conseguenza vengono restituite al Fornitore.
Agli effetti delle verifiche qualitative, quindi, la firma apposta per ricevuta non esonera la ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto né dalla responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati all'atto della consegna.

Ritiro e sostituzione
I prodotti che non risultassero conformi alla qualità, tipo, specie, marca e tutte le caratteristiche previste dal presente capitolato potranno essere contestati al fornitore quando, anche successivamente al momento della consegna, da una verifica degli stessi, venga accertata la non conformità rispetto a quanto richiesto, o allorché, al momento del loro utilizzo, risultino difettosi, non compatibili o comunque di qualità tale da impedire il corretto utilizzo.

In tal caso la ditta assegnataria ha l'obbligo di provvedere al ritiro degli articoli non conformi e di consegnare il materiale corrispondente alla qualità stabilita e nella quantità richiesta nel termine che verrà stabilito; i termini decorrono dalla data di ricevimento della comunicazione di contestazione.
E' a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 15 giorni dalla comunicazione potrà essere inviata al fornitore addebitandogli ogni spesa sostenuta per la consegna.
La mancata sostituzione della merce da parte del fornitore nel termine fissato dall'Amministrazione sarà considerata quale "mancata consegna" e l'Azienda USL avrà diritto ad agire secondo quanto stabilito dal presente capitolato di gara all'art.5 "Inadempienze e penalità" e all'art. 6 "Risoluzione del contratto". Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata, l'Amministrazione può procedere direttamente all'acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo alla Ditta aggiudicataria.

Altri adempimenti
La ditta fornitrice si impegna a trasmettere all' AUSL della Romagna ogni comunicazione riferita alla

fornitura di cui trattasi.

Art. 4 AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO - ACQUISIZIONE DI PRODOTTI AFFINI.

Le ditte aggiudicatarie si impegnano a comunicare a questa stazione appaltante eventuali innovazioni tecnologiche inserite nel catalogo degli anni successivi durante il periodo di vigenza del contratto, compreso l'eventuale periodo di rinnovo del medesimo e a proporre a questa Stazione Appaltante di sostituire i dispositivi aggiudicati con altri analoghi che presentino migliori caratteristiche tecniche senza variazione del prezzo di gara.
Qualora durante la validità del contratto l'OE immetta in commercio aggiornamenti tecnologici dei sistemi/prodotti/dispositivi offerti, questi deve darne pronta comunicazione al Responsabile del Procedimento ed alla segreteria dell'U.O. Acquisti Aziendali. Il RUP provvederà alle dovute verifiche avvalendosi di personale tecnico competente e, una volta ottenuta una risposta positiva in relazione all'aggiornamento, provvederà a darne comunicazione al fornitore. I prodotti aggiornati devono essere forniti alle stesse condizioni economiche o migliorative, e di fornitura del contratto stipulato.
Qualora durante la validità del contratto l'OE immetta in commercio nuovi prodotti che costituiscano ampliamento della gamma (intesi come nuovi prodotti non commercializzati dall'OE al momento della formulazione dell'offerta), questi deve comunicare prontamente al RUP e alla segreteria dell'U.O. Acquisti Aziendali i codici dei nuovi prodotti disponibili ed i relativi prezzi.
Qualora espressamente richiesto e previo insindacabile giudizio del committente, il fornitore potrà fornire prodotti che costituiscano ampliamento della gamma alle condizioni di seguito specificate e secondo una delle seguenti modalità:

- in caso il sistema/prodotto/dispositivo "offerto in ampliamento" abbia oggetto identico e/o analogo, e/o comunque comparabile con altro oggetto del contratto stipulato:
  - previa eventuale precisazione e/o integrazione tecnica e/o economica dell'offerta sopraggiunta, in proporzionato allineamento alle condizioni (tecniche e/o economiche) rispetto ad altro oggetto incluso nel contratto stipulato, e comunque nel rispetto delle prescrizioni fissate dal presente documento; oppure
  - alle medesime condizioni (anche economiche) di fornitura offerte dal medesimo OE, anche eventualmente in sostituzione del dispositivo precedentemente offerto e per il quale è in corso l'esecuzione del contratto stipulato;
- in caso il sistema/prodotto/dispositivo "offerto in ampliamento" abbia oggetto non comparabile con altro oggetto del contratto stipulato:
  - previa eventuale precisazione e/o integrazione (tecnica e/o economica) dell'offerta sopraggiunta, nel rispetto delle condizioni fissate dal presente documento.

Eventuali sostituzioni o variazioni dei prodotti rispetto a quelli aggiudicati devono essere sempre preventivamente comunicati e saranno consegnati solo previa autorizzazione dell'A.U.S.L..

Art. 5 INADEMPIENZE E PENALITÀ

L'Ausl della Romagna ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritenga opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia del presente contratto, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riserva di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all'applicazione delle penali.
Nel caso di ritardi nelle consegne, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Azienda Sanitaria ovvero a forza maggiore, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti, (10 giorni lavorativi consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di consegna per le consegne ordinarie, 2 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di consegna per gli ordini urgenti), potrà essere applicata dall'Azienda sanitaria contraente una penale pari all'1% (uno per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Ferma restando l'equiparazione circa le conseguenze fra mancata consegna parziale e mancata consegna totale, qualora il Fornitore non effettuasse una parte della fornitura, l'Azienda Sanitaria si riserva comunque, nel periodo di indisponibilità, la possibilità di acquistare i dispositivi sul libero mercato.
In assenza di ragioni non imputabili all'Azienda sanitaria, l'eventuale differenza di prezzo sarà addebitata al Fornitore inadempiente: resterà cioè a carico dell'inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante, a causa dell'inadempienza stessa.
Mancata consegna in caso d'indisponibilità temporanea, il Fornitore si impegna a comunicare immediatamente all'Azienda Sanitaria la sopravvenutaindisponibilità fornendo informazioni sulla denominazione del prodotto, il periodo d'indisponibilità, ove noto o prevedibile, nonché la causa dell'indisponibilità.

In caso di mancata consegna non temporanea, potrà essere applicata una penalità fino al 5% dell'importo dell'ordine, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
I prodotti consegnati devono essere esclusivamente quelli aggiudicati in sede di gara. Qualsiasi variazione di prodotto deve essere precedentemente autorizzata dal Committente.
La consegna, senza autorizzazione, di un prodotto diverso ed in sostituzione di quello aggiudicato in gara equivale a dichiarazione di indisponibilità e autorizza l'Azienda a procedere all'acquisto in danno.
Non conformità I prodotti che non risultassero conformi alla qualità, tipo, specie, marca e tutte le caratteristiche previste dal Capitolato e in generale nella documentazione di gara, ovvero qualora gli imballaggi presentassero un confezionamento secondario diverso da quello dichiarato in gara, difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni, ovvero qualora alla consegna non rispettassero i parametri di validità residui, possono esser respinti immediatamente dall'Azienda USL della Romagna.
Nel caso di respingimento immediato, il Fornitore deve provvedere alla sostituzione entro 7 (sette) giorni lavorativi senza alcun aggravio di spesa, decorso il suddetto termine la consegna sarà considerata come "mancata consegna".
Qualora la non conformità non sia immediatamente percettibile (vizio occulto) o non ne impedisca l'utilizzo (scadenza ravvicinata) o sia sopravvenuta (ritiro da mercato o recall) il Committente potrà richiedere al Fornitore, il ritiro del prodotto ed eventualmente la sua sostituzione.
La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore che deve ritirarla a sue spese entro e non oltre 15 (quindici) giorni lavorativi dalla comunicazione di non accettazione. È' a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata.
Decorsi 15 giorni lavorativi dalla richiesta di ritiro del prodotto, qualora il Fornitore non abbia provveduto al ritiro o richiesto lo smaltimento, il Committente può inviare la merce al Fornitore addebitandogli ogni spesa sostenuta.
Salvo quanto sopra disposto, il Committente potrà proporre al Fornitore lo smaltimento del prodotto illustrandone le condizioni economiche; il decorso di 15 giorni lavorativi dalla suddetta comunicazione senza alcun riscontro da parte del Fornitore equivale ad autorizzazione allo smaltimento ed accettazione delle condizioni economiche.
Acquisto in danno In caso di mancata consegna/sostituzione di prodotto non conforme ecc..,senza l'adozione di alcuna formalità, il Commitente potrà ricorrere all'acquisto del bene presso il fornitore che segue in graduatoria o sul libero mercato, addebitando la differenza di prezzo al Fornitore aggiudicatario (acquisto in danno).
Il Committente inoltre potrà applicare una penale fino al 10% del valore dell'ordine emesso/valore della merce non consegnata, non sostituita e/o non ritirata entro i termini.
Il fornitore potrà essere altresì soggetto all'applicazione di penali nei termini di seguito specificati:

- in caso di risoluzione contrattuale, per qualsiasi motivo, potrà essere applicata una penale fino al 10% dell'importo della fornitura ancora da eseguire;
- nel caso in cui l'Azienda debba contestare alla ditta l'inosservanza di una qualsiasi delle norme e prescrizioni indicate nel presente contratto e nella documentazione di gara (non menzionate nelle penalità sopradescritte), potrà essere applicata una penalità fino al 5% dell'importo complessivamente aggiudicato.

L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell'ammontare contrattuale aggiudicato iva esclusa; qualora lo superasse, si potrà dar corso alla procedura di risoluzione del contratto. Delle penali applicate è data comunicazione all'aggiudicatario a mezzo PEC. Le penali sono gestite, alternativamente:
a) attraverso l'incameramento di corrispondente importo detratto dalla cauzione definitiva, che deve essere prontamente reintegrata dall'aggiudicatario;
b) mediante decurtazione del corrispondente importo dal corrispettivo dovuto per le forniture eseguite emettendo nota di addebito "fuori campo iva" ai sensi dell'art. 15, D.P.R. 633/72.
Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Parimenti, l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude in alcun modo il diritto della stazione appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti o delle maggiori spese sostenute in dipendenza dell'inadempimento contrattuale.

Art. 6 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e relative alla presente procedura di gara, l'Amministrazione Contraente potrà risolvere ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati.

In caso di inadempimento del fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa, dall'Amministrazione Contraente per porre fine all'inadempimento, la medesima ha la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del fornitore per il risarcimento del danno.

In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m., l'Amministrazione Contraente può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all'articolo 108 del D.lgs. n. 50 del 2016;

b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;

c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";

d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza contrattuale;

f) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari";

g) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";

h) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";

i) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza e Amministrazione aperta";

In caso di risoluzione il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore dell' AUSL della Romagna.

In tutti i casi di risoluzione previsti nella presente procedura l'Amministrazione Contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata per l'intero importo della stessa.

Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione al risarcimento dell'ulteriore danno.

Nel caso di risoluzione del contratto, il fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi/forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto medesimo.

Art. 7 RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l' Amministrazione Contraente, per quanto di proprio interesse, ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r o tramite PEC.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) qualora sia stato depositato contro il fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del fornitore;

b) qualora il fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal bando di gara e dal disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

c) qualora taluno dei componenti l'Organo dell'Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

d) in caso di attivazione di convenzione delle centrali d'acquisto Intercet/Consip per i medesimi prodotti

Nei casi di cui ai commi precedenti il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando

espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..

L'Amministrazione Contraente può altresì recedere dal contratto, in tutto o in parte, per motivi diversi da quelli elencati, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al fornitore con lettera raccomandata a/r o tramite PEC, purché tenga indenne lo stesso fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'AUSL della Romagna

Per Accettazione l'operatore economico _____
(F.to digitalmente)